Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 marzo 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. **1000**.

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una eredità.

N. 1000. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università di Firenze viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un appartamento e in un box posti in Sesto Fiorentino (Firenze) in via Tommaso Campanella n. 61, censiti rispettivamente al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Sesto Fiorentino alla partita 4894, foglio di mappa 29, particella 796 sub. 10 e alla partita 4894, foglio di mappa 29, particella 796 sub. 24; in un negozio posto in Volterra in via Porta dell'Arco n. 38, distinto al nuovo catasto edilizio urbano di Pisa alla partita 1934, foglio di mappa n. 113, particella 413 sub. 2; in una unità poderale posta in Volterra, località Papignano con annesso fienile ed edificio composto da due immobili censiti rispettivamente al nuovo catasto terreni del comune di Volterra alla partita 3568; foglio di mappa 117, particelle 95, 96, 97, 98, 99 e 100, al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Volterra alla partita 2355, foglio di mappa 117, particella 95/2; in un appartamento e un magazzino siti in Piombino, via del Giglio n. 14, censiti al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Piombino rispettivamente alla partita 256, foglio di mappa 256, part. 150 sub. 1, per un valore totale di L. 44.500.000; in beni mobili siti negli immobili suddetti per un valore di L. 6.894.980 e in depositi bancari presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, la Cassa di risparmio di Firenze e il Monte dei Paschi di Siena per un totale di L. 25.538.811, disposta dal sig. Aldo Bertini con testamento pubblico datato 19 febbraio 1973, pubblicato in data 9 marzo 1973, n. 6864 di repertorio, a rogito del dott. Arnaldo Dello Sbarba, notaio in Volterra, da destinare all'istituto di ricerche del cancro presso l'Università di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1979
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **1001**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia della Beata Vergine Addolorata dalla parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in Nardò.

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nardò 2 maggio 1977, relativo alla separazione della parrocchia della Beata Vergine Addolorata, in contrada Cenate del comune di Nardò (Lecce), dalla parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in contrada Villaggio Resta del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1979
Registro n. 5 Interno, foglio n. 160

AVVISO DI RETTIFICA
(Legge 6 febbraio 1979, n. 42)

Nel quadro n. 5 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. **42**, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1979, in corrispondenza del profilo professionale « Manovale », alla pagina 1585, nell'ultima colonnina riguardante « Anzianità min. (anni) » deve leggersi il numero « 1 ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente produttori selvaggina che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 13 novembre 1978;

Visto il conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 21 dicembre 1978;

Visti gli atti relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) dello statuto dell'Ente produttori selvaggina sono attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

L'Ente produttori selvaggina perde la personalità giuridica di diritto pubblico e continua a sussistere come ente morale ed associazione venatoria riconosciuta assumendo la personalità giuridica di diritto privato.

Art. 3.

L'Ente produttori selvaggina conserva la titolarità di tutti i suoi beni.

Art. 4.

Al personale in servizio presso la sede centrale dell'E.P.S. si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione provvisoria del personale dell'E.P.S., a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino alla data della effettiva messa a disposizione di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'E.P.S. con assunzione del relativo onere a suo carico.

Art. 5.

Fino all'attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, all'Ente produttori selvaggina continuano ad essere erogate, per il sostegno dell'attività associativa, le contribuzioni determinate da leggi vigenti a favore delle associazioni venatorie.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 37

(1942)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico della Federazione italiana della caccia che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 13 novembre 1978;

Visto il conforme parere della commissione tecnica prevista dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 21 dicembre 1978;

Visti gli atti relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

La Federazione italiana della caccia perde la personalità giuridica di diritto pubblico e continua a sussistere come ente morale ed associazione venatoria riconosciuta assumendo la personalità giuridica di diritto privato. Essa continua a far parte del C.O.N.I., ai sensi della legge 16 febbraio 1942, n. 426 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530.

Art. 2.

La Federazione italiana della caccia conserva la titolarità di tutti i suoi beni.

Art. 3.

Fino all'attuazione della legge 27 dicembre 1977, numero 968, alla Federazione italiana della caccia continuano ad essere erogate, per il sostegno delle attività associative, le contribuzioni determinate da leggi vigenti a favore delle associazioni venatorie.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 32

(1941)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1978.

Ricostituzione del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione di un consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro del bilancio e della programmazione economica ritenga di conoscerne il parere;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1974, con cui venne ricostituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica per il triennio 1974-76;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e su designazione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Decreta:

E' ricostituito per il triennio 1978-81 presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro del bilancio e della programmazione economica ritenga di conoscerne il parere.

Sono chiamati a far parte del consiglio i signori:

Arcelli prof. Mario;
Coccioli prof. Luigi;
D'Antonio prof. Mariano;
De Rita prof. Giuseppe;
Mazzocchi prof. Giancarlo;
Parravicini prof. Giannino;
Prodi prof. Romano;
Reviglio Della Venaria prof. Francesco;
Trezza prof. Bruno.

Alla segreteria del consiglio provvede la segreteria della programmazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1978
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 81

(1921)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1978.

Nomina del presidente del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione di un consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro del bilancio e della programmazione economica ritenga di conoscerne il parere;

Visto il proprio decreto con cui, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e su designazione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica è stato ricostituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica per il triennio 1978-81;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Il prof. Giannino Parravicini è nominato presidente del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica per il triennio 1978-81.

Roma, addì 23 settembre 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1978
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 82

(1922)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalgraf S.p.a., in Lecco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Metalgraf S.p.a., con sede in Lecco (Como);

Visti i decreti ministeriali 31 marzo 1977 e 1° aprile 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalgraf S.p.a., con sede in Lecco (Como), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(1961)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende alberghiere operanti in Torino e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende alberghiere operanti in Torino e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende alberghiere operanti in Torino e provincia, è determinato come segue:

vitto . . . . . . L. 13.000 mensili;
alloggio . . . . . » 2.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Determinazione del valore della mensa al personale dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei mutati prezzi di mercato, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte per la mensa al personale dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa al personale dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti, è determinato come segue:

L. 370 per ogni pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1580)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Agrigento e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Agrigento e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Agrigento e provincia, è determinato come segue:

vitto:

un pasto giornaliero	L.	7.000 mensili;
due pasti giornalieri	»	10.500 mensili;
alloggio	»	5.600 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1579)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Messina e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Messina e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Messina e provincia, è determinato come segue:

L. 150 per un pasto giornaliero.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1576)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1979.

Abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sull'alcole impiegato nella fabbricazione della salsa « Ketchup » destinata all'esportazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione degli spiriti approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Sentito il laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette;

Decreta:

Art. 1.

L'alcole impiegato, sotto vigilanza finanziaria, nella fabbricazione della salsa a base di concentrato di pomodoro, denominata « Ketchup » destinata all'esportazione, è ammesso a fruire dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali.

Art. 2.

L'ammissione al beneficio di cui al precedente art. 1 è subordinata all'osservanza delle norme in vigore per l'esportazione, con abbuono d'imposta, dei prodotti contenenti alcoli, e delle modalità prescritte dall'amministrazione finanziaria.

Roma, addì 6 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(1453)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

Modificazioni allo statuto della Sezione speciale per **l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 della legge 24 maggio 1977, n. 227, relativo alla costituzione, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) della Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione (SACE);

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 227, il quale prescrive che l'ordinamento ed il funzionamento della predetta Sezione sono disciplinati dallo statuto deliberato dal comitato di gestione della Sezione medesima ed approvato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Visto lo statuto deliberato dal comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) nelle riunioni del 21 novembre e del 13 dicembre 1977, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1978;

Vista la delibera assunta in data 1° febbraio 1979 con cui il comitato di gestione della SACE ha modificato l'art. 10 del vigente statuto prevedendo la nomina di un vice direttore, ed ha proceduto, nel contempo, a correggere la citazione contenuta nell'art. 7, comma secondo, lettera *c*), dello stesso;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7 e 10 dello statuto della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il cui testo assume in conseguenza la seguente formulazione:

« Art. 7. — Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPES, ha il compito di:

1) determinare i criteri di gestione della Sezione;

2) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; la eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

3) stabilire le condizioni di ammissibilità alla garanzia, nonché quelle di assicurazione e riassicurazione.

Inoltre, ha il compito di:

a) deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;

b) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;

c) accordare le autorizzazioni in base alla delega prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 del presente statuto;

d) approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro del tesoro, anche agli effetti dell'art. 2 della legge 24 maggio 1977, n. 227;

e) predisporre gli elementi per la relazione previsionale sull'attività della Sezione per l'anno successivo di cui all'art. 28 della legge 24 maggio 1977, n. 227;

f) deliberare le modifiche al presente statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

g) deliberare indagini di natura assicurativa, economica, tecnica, giuridica, finanziaria e valutaria in merito alle operazioni di competenza della Sezione a norma della legge 24 maggio 1977, n. 227;

h) deliberare di avvalersi della collaborazione di esperti nel settore di competenza della Sezione, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario;

i) deliberare ogni altro provvedimento ritenuto necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali della Sezione.

Le deliberazioni adottate in ordine ai punti 1), 2) e 3) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate.

Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera *a*) riguardanti la garanzia di durata superiore a cinque anni e quelle in ordine alla lettera *b*) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni le deliberazioni stesse si intendono approvate.

Le deliberazioni adottate in ordine alle lettere *g*) e *h*) e quelle adottate in ordine alla lettera *i*), aventi per oggetto provvedimenti di carattere normativo, sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro, trascorsi trenta giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate.

Il comitato di gestione può delegare al direttore le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi dal comitato stesso.

Il comitato di gestione adotta, su proposta del direttore, i provvedimenti riguardanti il personale del ruolo della Sezione ».

« Art. 10. — Il direttore è nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato e con l'esercizio di qualunque professione, industria o commercio.

Il direttore partecipa alle riunioni del comitato di gestione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari, ne esegue le delibere; esercita i poteri delegati dal comitato, al quale ne riferisce periodicamente; firma, nell'esercizio dei propri poteri e di quelli eventualmente delegatigli, gli atti e documenti della Sezione; cura i rapporti con gli operatori nazionali ed esteri nonché con gli organismi di Paesi esteri preposti al settore dell'assicurazione dei crediti alla esportazione; sovraintende alle attività degli uffici; provvede all'amministrazione del personale; dispone le spese occorrenti nei limiti e nei modi stabiliti dal comitato di gestione, ed in generale cura l'ordinaria amministrazione della Sezione.

Al direttore è riconosciuto lo stesso trattamento normativo ed economico del vice direttore generale dell'INA.

Il direttore in caso di assenza o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal vice direttore che viene nominato dal comitato di gestione tra i dirigenti della Sezione.

Il vice direttore coadiuva il direttore nel coordinamento operativo degli uffici, svolge le altre funzioni che gli sono assegnate dal direttore e partecipa alle riunioni del comitato di gestione.

La firma degli atti e documenti della Sezione può essere dal direttore delegata al vice direttore, a firma singola, ed a dirigenti e funzionari, a firma abbinata, ad esclusione di quelli relativi a materie ad esso eventualmente delegate.

La firma da parte del vice direttore degli atti e documenti di competenza del direttore fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del direttore stesso ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

(1612)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carteuropa, in Marlia di Capannori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore:

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Carteuropa di Marlia di Capannori (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978 e 11 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carteuropa di Marlia di Capannori (Lucca), è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1926)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata istituita la borsa merci di Bologna;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bologna approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1959;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna formulata con deliberazione n. 270 del 21 dicembre 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Guidobono dott. Pietro;
2) Lamberti rag. Francesco;
3) Brini dott. Rino;
4) Dal Fiume prof. Paolo;
5) Ponti cav. uff. Spero;
6) Vancini dott. Giuliano;
7) Zanetti dott. Adriano.

Membri supplenti:

1) Tamburini dott. Rodolfo;
2) Vignudelli Giuseppe.
3) Zerbini dott. Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

(1628)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Criteri di attuazione dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per i versamenti in conto corrente col Tesoro da parte dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e delle gestioni di previdenza ed assistenza obbligatorie.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 483, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria);

Considerato che l'art. 24 della citata legge prevede che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, devono essere stabiliti i criteri per i versamenti in conto corrente col Tesoro delle somme

riscosse in ciascuna settimana per le gestioni dello I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., nonchè per le gestioni di previdenza e di assistenza obbligatorie che si ricollegano alla finanza statale;

Considerato che per il momento sono state individuate, quali gestioni che si ricollegano alla finanza statale, quelle di Servizio contributi agricoli unificati e dell'Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale in data 25 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 31 agosto 1976, concernente le modalità di attuazione del pagamento delle pensioni I.N.P.S. da parte dell'Amministrazione postale in applicazione dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori spettacolo e il Servizio contributi agricoli unificati sono tenuti a versare le somme riscosse ogni settimana nel conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale, entro il quinto giorno della settimana successiva a quella della esazione.

Tali somme dovranno risultare al netto di quelle occorrenti per far fronte a previdibili pagamenti da sostenere nella stessa settimana in cui deve avvenire il versamento.

I movimenti di cui ai precedenti commi, e cioè le somme riscosse, gli impegni di spesa e le somme che vengono versate, dovranno risultare da apposita lettera ufficiale, diretta alla Direzione generale del tesoro e firmata dal presidente dell'ente o da chi lo sostituisce o da chi delegato dallo stesso presidente.

Art. 2.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dei versamenti da eseguire nella tesoreria dello Stato ai sensi dell'art. 1, le somme riscosse dagli enti tramite i conti correnti bancari e postali sono considerate nelle disponibilità degli enti medesimi dal momento dell'avvenuta effettiva contabilizzazione centralizzata degli introiti, sulla base delle comunicazioni degli istituti di credito.

Art. 3.

I pagamenti settimanali previsti dal precedente art. 1 vengono calcolati sulla base dei presumibili impegni di spesa cadenti nella settimana e risultanti dalla documentazione in possesso dell'ente.

Art. 4.

Nel caso in cui gli enti ritengano ragionevolmente che gli introiti della settimana non siano sufficienti a coprire i pagamenti che si presume di effettuare nella settimana successiva, potranno provvedere a prelevamenti dal conto corrente col Tesoro, nei limiti delle disponibilità ivi depositate, sulla base di una richiesta, firmata nei modi previsti dal precedente art. 1, nella misura occorrente a colmare la differenza tra introiti e presumibili pagamenti.

Di tale prelevamento dovrà tenersi conto nella successiva comunicazione di versamento settimanale di cui all'art 1.

Art. 5.

Entro la fine di ciascun mese gli enti trasmetteranno alla Direzione generale del tesoro un prospetto contenente:

a) il presumibile importo degli introiti e dei pagamenti riferito al mese successivo;

b) l'importo complessivo dei presumibili versamenti al conto corrente di tesoreria e degli eventuali prelievi, sempre riferito al mese successivo.

Art. 6.

I collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui all'art. 1, allorchè, nell'esercizio delle loro funzioni, rilevino inosservanza delle norme di cui al presente decreto, ne danno comunicazione, oltre che al presidente dell'ente, anche alle amministrazioni vigilanti, alla Direzione generale del tesoro ed alla Ragioneria generale dello Stato.

Art. 7.

Restano ferme, nei riguardi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le norme di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1976 richiamato nelle premesse, per quanto non incompatibili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1979
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 263

(1872)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1979, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone

la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1979 nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,45% per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre marzo-aprile 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: MAZZARRINO

(1952)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1979, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1979 nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 13,45% per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre marzo-aprile 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: MAZZARRINO

(1951)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Variazione automatica per il bimestre marzo-aprile 1979 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di rife-

rimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate, ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, per le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1979 nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,45% per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre marzo-aprile 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: MAZZARRINO

(1957)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Variazione automatica per il bimestre marzo-aprile 1979 del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1979 nella misura del 14,30% e che detto tasso è composto:

a) 12,30% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1979 è pari al 12,45% per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,45% per il bimestre marzo-aprile 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2%, il tasso di riferimento è pari al 14,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: MAZZARRINO

(1953)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1979, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta dagli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stata fissata nella misura del 13,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,35% per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,35% per il bimestre marzo-aprile 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,10% per le operazioni relative a contratti stipulati successimente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(1958)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1979, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta dagli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stata fissata nella misura del 13,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,35% per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,35% per il bimestre marzo-aprile 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,10% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(1946)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1979, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta dagli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stata fissata nella misura del 13,45 % il costo medio della provvista per il bimestre e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,35% per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,35% per il bimestre marzo-aprile 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,10 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(1947)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre marzo-aprile 1979 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato periodicamente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,60 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,65 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,45 % per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre marzo-aprile 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,10 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

(1948) p. *Il Ministro*: MAZZARRINO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Variazione automatica per il bimestre marzo-aprile 1979 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1979 nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in

questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,45% per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre marzo-aprile 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90% il tasso di riferimento è pari al 15,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: MAZZARRINO

(1956)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1979, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta dagli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stata fissata nella misura del 13,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,35% per bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 13,35% per il bimestre marzo-aprile 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,10% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(1959)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1979, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta dagli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stata fissata nella misura del 15,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,35% per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,35% per il bimestre marzo-aprile 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,10% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(1960)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Variazione automatica per il bimestre marzo-aprile 1979 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,35 % per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,35% per il bimestre marzo-aprile 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,10 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: MAZZARRINO

(1955)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Variazione automatica per il bimestre marzo-aprile 1979 del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recanti provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, relativo, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1979 nella misura del 14,30 % e che detto tasso è composto:

a) 12,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,45 % per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,45 % per il bimestre marzo-aprile 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 14,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: MAZZARRINO

(1954)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1979, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1979 nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,45 % per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre marzo-aprile 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 % il tasso di riferimento è pari al 15,35 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: MAZZARRINO

(1950)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1979, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1979 nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,45 % per il bimestre marzo-aprile 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre marzo-aprile 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: MAZZARRINO

(1949)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 19 dicembre 1975.

Il giorno 23 gennaio 1979 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 19 dicembre 1975, approvato con legge 20 ottobre 1978, n. 766, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978.

In conformità dell'art. 18 l'accordo è entrato in vigore il 23 gennaio 1979.

(1389)

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, firmato a Bucarest il 14 gennaio 1977.

Il giorno 6 febbraio 1979, a Roma, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 novembre 1978, n. 866, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1979, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, firmato a Bucarest il 14 gennaio 1977.

In conformità dell'art. 10, (2), l'accordo entrerà in vigore il 6 marzo 1979.

(1390)

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977.

Il giorno 6 febbraio 1979, a Roma, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 ottobre 1978, n. 680, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 312 dell'8 novembre 1978, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977.

In conformità dell'articolo 31, (2), la convenzione è entrata in vigore il 6 febbraio 1979.

(1391)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Autorizzazione al registro italiano navale ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1978, registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 172, il registro italiano navale è stato autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 183.000.000, una porzione di immobile di nuova costruzione sito in Palermo tra le vie Francesco Crispi, Gerbasi e dello Speziale.

(1685)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Milano:

« 195-MI » (7 punzoni): S.d.f. Muttoni Giulio & Figli, in Milano, via Vitruvio, 21;

« 496-MI » (tre punzoni): Eskenazi Roberto, in Milano, via del Carmine, 5;

« 695-MI » (tre punzoni): Argenteria milanese di Mazzocchi Aldo, in Milano, via Maderno, 5;

« 829-MI » (quattro punzoni): Eurometalli S.a.s. di Guarino Giuliano & C., in Milano, via S. Maurilio, 13.

(1682)

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 205-AR »: Olimpia oro di Cini Giorgio, in Civitella della Chiana, via di Pescaiola, 6;

« 266-AR »: Maxart 3 S.r.l., in Arezzo, via Setteponti, 65.

Provincia di Firenze:

« 305-FI »: Bicchielli Leandro, in Firenze, via dei Ramaglianti, 65.

Provincia di Treviso:

« 41-TV »: Rosso Gino, in Mogliano Veneto, piazza S. Pio X, 1.

(1683)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni, e smarrito un altro, recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Milano:

« 559-MI » (tre punzoni deformati e uno smarrito): Ceni Alessandro, in Milano, via S. Siro, 31.

(1684)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° dicembre 1978, concernente ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità finanziarie per il 1978 di cui all'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1979, le somme assegnate al settore « Irrigazione », elencate alle pagine 1625 e 1626, devono intendersi espresse *in milioni di lire* e non in migliaia di lire, come erroneamente stampato.

(2013)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 1° marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,20	841,20	841,25	841,20	841,30	841,15	841,30	841,20	841,20	841,20
Dollaro canadese	705,25	705,25	705,50	705,25	705 —	705,20	704 —	705,25	705,25	705,25
Marco germanico	453,41	453,41	453,50	453,41	453,60	453,40	453,42	453,41	453,41	453,40
Fiorino olandese	419,995	419,995	420,25	419,995	420,06	419,90	419,87	419,995	419,995	420 —
Franco belga	28,682	28,682	28,72	28,682	28,70	28,65	28,705	28,682	28,682	28,70
Franco francese	196,50	196,50	196,75	196,50	196,58	196,45	196,53	196,50	196,50	196,50
Lira sterlina	1702,10	1702,10	1702,50	1702,10	1702,03	1702,05	1702,30	1702,10	1702,10	1702,10
Corona danese	162,36	162,36	162,40	162,36	162,40	162,35	162,36	162,36	162,36	162,35
Corona norvegese	165,43	165,43	165,50	165,43	165 —	165,40	165,50	165,43	165,43	165,45
Corona svedese	192,80	192,80	192,80	192,80	192,80	192,75	192,84	192,80	192,80	192,80
Franco svizzero	502,10	502,10	502,50	502,10	502,57	502,05	502,15	502,10	502,10	502,10
Scellino austriaco	61,89	61,89	61,91	61,89	61,92	61,85	61,94	61,89	61,89	61,90
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,73	17,90	17,70	17,85	17,70	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,166	12,166	12,17	12,166	12,17	12,15	12,172	12,166	12,166	12,16
Yen giapponese	4,144	4,144	4,15	4,144	4,146	4,10	4,146	4,144	4,144	4,14

Media dei titoli del 1° marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,350
» 6 % » » 1972-87	76,975
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	86,625
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,800
» » » » 1- 1-1978/80	100,775
» » » » 1- 3-1978/80	100,500
» » » » 1- 6-1978/80	100,650
» » » » 1- 8-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,650
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,425
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,825
» » » 10 % 1- 1-1981	96,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,25
Dollaro canadese	705,125
Marco germanico	453,415
Fiorino olandese	419,912
Franco belga	28.693
Franco francese	196,515
Lira sterlina	1702,20
Corona danese	162,36
Corona norvegese	165,465
Corona svedese	192,82
Franco svizzero	502,125
Scellino austriaco	61,915
Escudo portoghese	17,80
Peseta spagnola	12,169
Yen giapponese	4,145

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a quarantaquattro posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
Visti l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;
Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 182, terzo comma, 200, primo comma e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;
Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;
Visto l'art. 172 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;
Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'articolo unico della leggè 26 marzo 1965, n. 229;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 21 aprile 1965, n. 449;
Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1 a 4, 6, 7, 11, 23, 27, 33, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Visto l'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto l'art. 6, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi d'accesso ai singoli ruoli degli archivi notarili;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;
Vista la nota 26 maggio 1978, n. 165674, del Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantaquattro posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti.

B) Abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiali e sottufficiali nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduati e militari di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Sia di buona condotta.

E) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

F) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dallo impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dell'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

G) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso, gli aspiranti debbono nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1000 (lire mille), eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 35° anno di età il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine della domanda, inoltrata dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte le lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di una prova scritta di cultura generale;

b) di un colloquio avente per oggetto le seguente materie: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e sulla contabilità di Stato;

c) di una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

La prova scritta ha la durata di otto ore.

La prova pratica di dattilografia consiste nella copiatura da un testo a stampa scelto dalla commissione ed ha la durata di dieci minuti.

Le prove scritte, il colloquio e la prova pratica di dattilografia si svolgeranno a Roma.

Il 1° giugno 1979 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso* (*).

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

(*) Il quinto comma dell'art. 6 è stato così modificato con decreto ministeriale 20 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1978, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 78.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957, 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio ed alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e alla prova pratica ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerle, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili. Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il

grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

In luogo del siploma o dei predetti documenti sotitutivi, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati o appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengono a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonchè la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante all'aiutante (prima classe di stipendio) della carriera esecutiva degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1978
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 120

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA-OSTIENSE

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantaquattro posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1978.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di . . . . . . conseguito in data . . . . presso l'istituto . . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . (4) (ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito nè dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dallo impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957, dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . . in data . . . (ovvero allega ricevuta n. . . . . in data . . . . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'archivio notarile di . . . .) (5).

Data, ...

Firma . . . . . . (6)

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdone giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonchè la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale cui sono intestatari:

archivio notarile di Torino c/c n. 2/6532;
archivio notarile di Milano c/c n. 18724203;
archivio notarile di Bologna c/c n. 13331400;
archivio notarile di Roma c/c n. 31492002;
archivio notarile di Napoli c/c n. 00160804;
archivio notarile di Palermo c/c n. 7/408.

Il versamento va effettuato con bellettino di conto corrente postale (mod. Ch - 8-*bis*) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(1795)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riapertura dei termini e modificazione al bando di concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore ginnico-sportivo in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1979, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 2, punto 2), del cennato decreto ministeriale con il quale viene richiesto, fra i requisiti di ammissione al concorso, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento;

Visto l'art. 33 della legge 9 agosto 1978, n. 463, con la quale sono state abrogate le norme riguardanti il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Atteso che gli ultimi corsi abilitanti si sono svolti nell'anno 1975 e che conseguentemente non possono partecipare al concorso tutti coloro che hanno conseguito il diploma di educazione fisica successivamente a tale data;

Ritenuto infine che la legge 31 ottobre 1961, recante: «Riordinamento dei ruoli della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi», non prevede il titolo dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito per l'ammissione alla carriera degli ispettori ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

L'art. 2 del bando citato in premessa è sostituito dal seguente:

Art. 2. — Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di educazione fisica rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica, ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, o titolo corrispondente conseguito secondo l'ordinamento anteriore alla legge stessa;
2) buona condotta morale e civile;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) l'età ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 288, non deve essere superiore agli anni 35;
6) avere assolto agli obblighi di leva;
7) la statura non inferiore ai metri 1,65.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 7) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

8) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle province geograficamente italiane e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

Conseguentemente il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è prorogato di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1979
Registro n. 5 Interno, foglio n. 129

(2018)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli, a trenta posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Difesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 47 del 25 novembre 1978 (data di pubblicazione 11 gennaio 1979) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1978, registro n. 35 Difesa, foglio n. 282, riguardante l'esito del concorso pubblico, per titoli, a trenta posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Difesa.

(1708)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Concorso a posti di medico e ostetrica condotti vacanti nella provincia di Messina

Con decreto 31 gennaio 1979, n. 554, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di medico e di ostetrica condotti vacanti al 30 novembre 1978 nei comuni della provincia.

Condotte mediche:

1) Forza d'Agrò;
2) Francavilla Sicilia;
3) Messina, Camaro Superiore;
4) Messina, Contesse;
5) Messina, Larderia;
6) Messina, Mili;
7) Messina, Villaggio Aldisio;
8) Messina, Tremestieri;
9) Terme Vigliatore.

Trattamento economico iniziale L. 3.450.000 annue oltre indennità integrative.

Condotte ostetriche:

1) Barcellona Pozzo di Gotto, 5ª Calderà;
2) Caronia centro;
3) Fondachelli 1ª;
4) Fantina 2ª;
5) Furci Siculo;
6) Graniti;
7) Messina, 1ª condotta;
8) Messina, 12ª Contesse;
9) Messina, 13ª Larderia;
10) Messina, 14ª Mili;
11) Messina, 18ª Briga.

Trattamento economico annuo del parametro 180 L. 2.400.000 iniziali oltre indennità integrative e speciali.

Scadenza presentazione domanda e documenti di rito e dei titoli tutti in carta da bollo entro le ore 12 del 30 maggio 1979.

Tassa partecipazione a mezzo vaglia postale di L. 2.000 intestato al medico provinciale, via Centonze, isolato 110, Messina.

(1716)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fivizzano (Massa-Carrara).

(637/S)

CENTRO ONCOLOGICO E DI MEDICINA NUCLEARE «F. ANGELINI» DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente anatomo-patologo addetto al servizio di citologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anatomo-patologo addetto al servizio di citologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(705/S)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA DELLA SCALA » DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di malattie infettive;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia toracica;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente di medicina legale;

due posti di assistente anestesista;

due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(639/S)

OSPEDALE CIVILE « REGINA ELENA » DI PRIVERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

tre posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Priverno (Latina).

(671/S)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(641/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(642/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(640/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(638/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(654/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorso ad un posto di assistente di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(655/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI BARGA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(650/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(651/S)

OSPEDALE « LUINI CONFALONIERI » DI LUINO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese).

(652/S)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI GALLIATE

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(653/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1978, n. 74.

Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale. Adeguamento alla legge 26 luglio 1978, n. 417. Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 33 e 26 giugno 1973, n. 14.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 12 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale è regolato dalle norme della presente legge e, per quanto non previsto dalla medesima, con rinvio alla normativa di cui alle leggi statali 10 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 1978, n. 417, decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modificazioni ed integrazioni.

La legge regionale 17 marzo 1977, n. 19, è abrogata.

Art. 2.

A far tempo dal 1° ottobre 1978, ai dipendenti della Regione che sono comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta la indennità di cui all'allegata tabella *A* per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio.

Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale il dipendente ha facoltà di chiedere la liquidazione della diaria sulla base del decreto ministeriale 2 marzo 1976, e successive modifiche ed integrazioni.

Ove il dipendente faccia parte di delegazioni ufficiali della Regione in missione all'estero, per il cui soggiorno si è provveduto con onere a carico della Regione o dell'ente ospitante, l'indennità di missione viene ridotta ad un terzo.

Il tempo trascorso in missione, connesso con prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura e all'entità dei compiti da svolgere, viene preso in considerazione anche ai fini del calcolo dei compensi per lavoro straordinario.

Per il personale che per ragioni di servizio è soggetto a rischio o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniera, cave ovvero a lavori in galleria o a lavori in località impervie e pericolose e in zone alluvionate, la indennità di missione — già commisurata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1977, n. 19 — ad una aliquota dell'indennità di trasferta, è maggiorata secondo quanto disposto dell'art. 15 della legge 26 luglio 1978, n. 417, delle seguenti misure: per il dirigente di settore L. 4200, capo servizio L. 3800, istruttore L. 3150, capo ufficio L. 3000, segretario L. 2400, operatore specializzato L. 2300, operatore L. 2000, custode L. 1800.

Tali misure vengono attribuite previa motivata attestazione dell'amministratore competente.

Art. 3.

Le missioni sono disposte:

se si svolgono nell'ambito della Regione, dal responsabile dell'ufficio oppure dall'amministratore competente qualora si tratti del responsabile dell'ufficio;

se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o all'estero, dall'amministratore competente, su proposta del responsabile dell'ufficio.

Art. 4.

Ai dipendenti inviati in missione è data la facoltà di chiedere il rimborso delle spese di alloggio in albergo di 1ª categoria, per il personale di cui alle qualifiche regionali di dirigente di settore e capo servizio, e di 2ª categoria per il restante personale, effettivamente sostenute e debitamente documentate.

In tal caso le misure di indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

Art. 5.

I dipendenti in missione sono tenuti ad usare i mezzi di trasporto pubblico.

Ove l'uso dei servizi di pubblico trasporto non sia possibile o sia pregiudizievole o inconciliabile con il regolare espletamento delle funzioni per le quali sono stati inviati in missione, i dipendenti possono essere autorizzati all'uso degli autoveicoli di proprietà regionale, condotti da apposito personale regionale.

Quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, può essere altresì consentito l'uso dei mezzi di trasporto noleggiati, con il rimborso delle relative spese purchè adeguatamente documentate.

Nel caso in cui non sia possibile far fronte alle richieste di trasporto con i predetti autoveicoli, i soggetti di cui all'art. 3 della presente legge possono autorizzare l'uso del mezzo di proprietà del dipendente.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata previa acquisizione di dichiarazione di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo privato per danni a terzi o a cose.

In casi di comprovata necessità, i dipendenti inviati in missione possono essere autorizzati, dai soggetti indicati nell'art. 3 della presente legge, alla guida degli automezzi di servizio di proprietà della Regione.

I dipendenti che si recano in missione possono essere autorizzati ad usare il mezzo aereo o il vagone letto o la cuccetta: tale autorizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze, è disposta dai soggetti di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Le indennità ed i rimborsi delle spese previste dalla presente legge sono liquidate dagli uffici competenti dell'amministrazione esclusivamente su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, convalidata dal responsabile dell'ufficio e vistata dall'amministratore competente, completa della relativa documentazione.

Art. 7.

L'impiegato il quale, ai fini di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazione in tutto od in parte non veritiera intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferme restando le responsabilità spettanti a chi ha autorizzato la missione.

L'accertamento di irregolarità comporta comunque per il dipendente la perdita delle intere indennità dovutegli.

Art. 8.

Oltre il 240° giorno di missione continuativa, la giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio per il relativo personale, provvede a richiamare il dipendente oppure ad assegnarlo alla sede nella quale espleta la missione.

Art. 9.

La giunta regionale autorizza con proprio atto deliberativo le missioni del personale da eseguire nell'interesse di altri enti o di privati secondo le disposizioni della presente legge.

Le relative indennità sono liquidate in base alle norme contenute negli articoli che precedono.

Gli enti o i privati versano le somme da corrispondere alla tesoreria regionale in capitoli di entrata.

Art. 10.

Il consiglio regionale, con propria deliberazione, può rideterminare annualmente, a partire dal 1° gennaio 1979, le misure dell'indennità di missione in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, e comunque nel limite massimo del 10% delle misure in atto nell'anno precedente.

Analoga facoltà spetta al consiglio regionale per la rideterminazione delle indennità stabilite dal terzo, quinto e sesto comma dell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Art. 11.

Fino all'approvazione di nuove specifiche norme in materia, la misura della indennità di missione e dei rimborsi per spese di trasporto, per i consiglieri regionali che si rechino in missione per lo svolgimento di compiti attinenti le funzioni pubbliche ad essi assegnate, sono liquidate in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica di cui al punto 1) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale i consiglieri hanno facoltà di chiedere la liquidazione della diaria sulla base del decreto ministeriale 2 marzo 1976, e successive modifiche ed integrazioni.

La misura della indennità chilometrica ai membri del CO.RE.CO., riconosciuta ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1973, n. 14, a titolo di rimborso spese per l'utilizzo di autovettura propria, è ragguagliata a quella in vigore per i dipendenti regionali.

Art. 12.

Ai fini dell'attuazione delle norme della presente legge relative al trattamento economico di missione, trasferimento e prima sistemazione del personale regionale è autorizzata per l'anno finanziario 1978, in aggiunta alle somme stanziate a tali fini in bilancio, la spesa di 100 milioni, e, per gli anni finanziari 1979 e successivi la spesa di 1.000 milioni, ivi compresi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 10.

All'onere di 100 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti di cui ai capitoli 200 e 220 dello stato di previsione della spesa per tale anno nella rispettiva misura di 80 milioni e di 20 milioni, e mediante l'iscrizione della somma di 100 milioni, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo.

Al maggior onere di 400 milioni per gli anni finanziari 1979 e successivi si provvede mediante una quota, di pari ammontare, della maggiore previsione di entrata a decorrere dall'anno 1979, in corrispondenza del capitolo concernente la tassa regionale di circolazione sui veicoli ed autoscafi.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Alla spesa derivante dall'attuazione dell'art. 11, primo comma, della presente legge, valutata in 5 milioni per l'anno finanziario 1978 e in 20 milioni per gli anni finanziari 1979 e successivi si provvede con le disponibilità esistenti a capitoli 10 e 80 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Alla spesa derivante dall'attuazione dell'art. 11, secondo comma, della presente legge, valutata in 7 milioni per l'anno finanziario 1978 e in 30 milioni per gli anni finanziari 1979 e successivi si provvede con la disponibilità esistente al cap. 150 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 dicembre 1978

VIGLIONE

TABELLA *A*

INDENNITA' DI MISSIONE PER OGNI 24 ORE

Qualifiche regionali	Importo lordo
Dirigente settore	22.700
Capo servizio Istruttore Capo ufficio Segretario	19.100
Operatore specializzato Operatore Custode	14.000

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1978, n. 75.

Modifica alla legge regionale recante norme sul « Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale. Adeguamento alla legge 26 luglio 1978, n. 417 e modifiche alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 33 e 26 giugno 1973, n. 14 ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 12 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tabella *A* allegata alla legge regionale recante norme sul trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale, adeguamento alla legge 26 luglio 1978, n. 417 e modifiche alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 33 e 26 giugno 1973, n. 14, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Il quinto comma dell'art. 2 dell'art. 2 della legge regionale sopraccitata è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per il personale che per ragioni di servizio è soggetto a rischio o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniera, cave ovvero a lavori in galleria o a lavori in località impervie e pericolose e in zone alluvionate, la indennità di missione — già commisurata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1977, n. 19 — ad una aliquota dell'indennità di trasferta, è maggiorata secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 26 luglio 1978, n. 417, delle seguenti misure, per il dirigente di settore e capo servizio L. 3600, istruttore L. 3150, capo ufficio lire 3000, segretario L. 2400, operatore specializzato L. 2300, operatore L. 2000, custode L. 1800.

All'art. 8 della suddetta legge è aggiunto il seguente comma:

Oltre il duecentoquarantesimo giorno di missione continuativa cessa, comunque, il diritto alla corresponsione della indennità di missione.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale in oggetto, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale con propria deliberazione, può rideterminare annualmente, a partire dal 1° gennaio 1979, le misure dell'indennità di missione, in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, e comunque in misura non superiore a quella stabilita con decreto del Ministro del tesoro a norma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 dicembre 1978

VIGLIONE

TABELLA *A*

INDENNITA' DI MISSIONE PER OGNI 24 ORE

Qualifiche regionali	Importo lordo
Dirigente settore Capo servizio Istruttore Capo ufficio Segretario	19.100
Operatore specializzato Operatore Custode	14.000

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1978, n. 76.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 12 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

(789)

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1978, n. **77**.

Spese per il funzionamento del comitato urbanistico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del 27 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle spese per il funzionamento del comitato urbanistico regionale, a partire dalla data del suo insediamento, si provvede nel seguente modo:

1) ai membri del comitato sono riconosciuti, per ogni giornata di seduta di comitato, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, con i limiti e le modalità ivi previste;

2) i relatori esterni, di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) ed *m*), nonchè quelli di cui al quinto comma del citato art. 76 della legge n. 56/77, percepiscono, quale compenso per la redazione delle relazioni loro assegnate, una indennità rapportata all'entità dell'affare trattato, da valutare sulla base della tariffa oraria per vacazione dei professionisti, in ragione di non meno di 5 e non più di 50 ore per ogni relazione. Le specifiche di cui al precedente comma sono inoltrate trimestralmente dagli interessati alla segreteria del C.U.R. e vistate dal presidente.

L'ultimo comma dell'art. 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, si intende integrato e specificato come sopra.

Art. 2.

Ai fini della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 400.000.000.

All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e mediante l'iscrizione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione « Oneri per il funzionamento del comitato urbanistico regionale » e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 400.000.000.

Le spese per gli anni finanziari 1979 e seguenti saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 dicembre 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1978, n. **78**.

Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del 27 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ E FUNZIONI DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

Art. 1.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dallo art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e dagli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove lo sviluppo ed il coordinamento delle biblioteche degli enti locali o di interesse locale, secondo i fini indicati dallo statuto e le linee della programmazione regionale, al fine di realizzare:

a) la salvaguardia del patrimonio culturale regionale custodito nelle biblioteche, la valorizzazione e l'incremento del materiale bibliografico;

b) la progressiva organizzazione di un sistema regionale, unitario e articolato, di biblioteche centri culturali, atti ad assicurare con finanziamenti pubblici un servizio di base a tutti i cittadini, nel rispetto di tutte le opinioni politiche e religiose;

c) favorire la realizzazione del principio di cui alla lettera *b*) anche per le altre strutture bibliotecarie non statali, mediante convenzioni.

Art. 2.

Le biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale sono istituiti operanti nella comunità regionale al servizio di tutti i cittadini.

Esse operano, entro i limiti di competenza della Regione, con riferimento alle leggi dello Stato richiamate dal precedente articolo 1 e particolarmente agli articoli 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per:

1) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni;

2) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;

3) stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente;

4) favorire l'attuazione del diritto allo studio;

5) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e la acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonchè di documenti di interesse locale;

6) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

Art. 3.

Gli enti locali di concerto con la sovrintendenza archivistica del Piemonte provvedono alla conservazione, all'ordinamento e all'inventario del materiale degli archivi storici ad essi affidati al fine di garantirne il pubblico uso.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti riguardo agli archivi degli enti pubblici.

Art. 4.

Al fine di conseguire gli scopi di cui al precedente art. 2, gli enti locali adottano, acquisite le osservazioni tecniche dello assessorato competente, regolamenti che assicurino la democraticità dell'istituto per quanto attiene all'amministrazione, alle funzioni attribuite al personale, all'ordinamento interno, ai rapporti con il pubblico, all'espletamento dei servizi, ai programmi di attività culturale.

La partecipazione alla vita delle biblioteche deve essere assicurata attraverso iniziative atte a stabilire un rapporto costante con la popolazione.

Il regolamento, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere approvato dal consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La gestione della biblioteca è affidata a un consiglio di biblioteca e al bibliotecario direttore.

Fanno parte del consiglio di biblioteca i rappresentanti del consiglio comunale, delle forze sociali e culturali, degli utenti e del personale della biblioteca.

Fa parte di diritto del consiglio il bibliotecario direttore.

I rappresentanti del consiglio comunale devono essere eletti con modalità che garantiscano la presenza della minoranza.

Il regolamento della biblioteca, di cui al precedente articolo 4, determina la composizione, le modalità di nomina, le attribuzioni e il funzionamento dei consigli di biblioteca.

Art. 6.

Il consiglio di biblioteca propone al consiglio comunale: gli indirizzi della politica culturale dell'istituzione e dei programmi di attività; i criteri per l'utilizzazione dei contributi regionali e per la scelta dei materiali; fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

Entro il mese di settembre di ogni anno il consiglio di biblioteca presenta al consiglio comunale, per la discussione e l'approvazione, una relazione sull'attività svolta nonché su quella da svolgere nel successivo anno.

Entro la stessa data il consiglio di biblioteca può presentare al consiglio comunale richiesta di cui all'art. 6 della legge regionale « Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni cuturali ».

Titolo II

SISTEMI BIBLIOTECARI

Art. 7.

Il territorio della Regione è suddiviso in zone costituenti sistemi comprensoriali, subcomprensoriali o intercomprensoriali di biblioteche pubbliche.

Ciascuna zona è costituita da uno o più distretti scolastici e delimitata mediante delibera di giunta. Eventuali variazioni possono essere deliberate sentita la commissione per le biblioteche e i musei di interesse locale della Regione.

I comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti che intendono fruire dei benefici previsti dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della presente legge sono tenuti ad aderire al sistema bibliotecario di cui territorialmente fanno parte.

L'adesione a un sistema bibliotecario avviene mediante convenzioni fra i comuni interessati e la Regione, secondo uno schema proposto dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 8.

I sistemi, nel rispetto delle autonomie delle singole biblioteche, sono costituiti da:

a) una biblioteca centro-rete cui spetta:

l'acquisizione, il deposito, la catalogazione del materiale;

la sua distribuzione alle biblioteche collegate e ai posti di prestito di cui alle lettere successive;

la compilazione del bollettino bibliografico, il coordinamento delle attività di animazione culturale intraprese nell'àmbito del sistema bibliotecario;

b) biblioteche collegate, fornite di una dotazione bibliografica fissa ed eventualmente alimentata dalla biblioteca centro-rete di cui alla lettera *a*).

Le biblioteche collegate hanno propria autonomia amministrativa e operativa e partecipano alla elaborazione ed all'attuazione dei programmi di animazione culturale del sistema; esse possono avvalersi delle prestazioni tecniche del personale della biblioteca centrale per l'acquisizione e la catalogazione del materiale;

c) posti di prestito, organizzati ed alimentati dalla biblioteca centro-rete e funzionanti di norma in frazioni o piccole località.

I centri di cui alla lettera *a*) possono essere dotati di bibliobus.

I sistemi bibliotecari costituiti secondo il precedente articolo svolgono attività autonoma ma coordinata, anche attraverso il servizio per i beni e le attività culturali, al fine di una maggiore utilizzazione del patrimonio librario, delle attrezzature mobili e dello scambio di iniziative o manifestazioni culturali.

Art. 9.

I comuni che istituiscono sistemi bibliotecari urbani con criteri analoghi a quelli previsti dal precedente art. 8, sentito il parere della commissione per le biblioteche ed i musei di interesse locale della Regione, fruiscono di contributi regionali anche per il sistema.

Art. 10.

Presso ogni sistema bibliotecario viene istituito un consiglio di sistema formato dai rappresentanti dei consigli di biblioteca e dei posti di prestito. Ne fa parte di diritto il direttore della biblioteca centro-rete.

Il consiglio di cui al primo comma del presente articolo presiede, in accordo con il direttore della biblioteca centro-rete, al funzionamento del sistema e coordina l'attività delle biblioteche che ne fanno parte, nel rispetto delle singole autonomie.

Art. 11.

Le biblioteche centro-rete dei sistemi sono dichiarate di interesse regionale.

I direttori di dette biblioteche fanno parte della commissione per le biblioteche ed i musei di interesse locale della Regione.

Art. 12.

I comuni che intendono istituire nuove biblioteche sono tenuti a chiedere il parere del consiglio di sistema.

Titolo III

COMPITI DEGLI ENTI LOCALI - DEL PERSONALE

Art. 13.

I comuni che hanno istituito la biblioteca stanziano nel bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario le somme necessarie al funzionamento ed allo sviluppo della medesima, nonchè all'attuazione del programma di attività culturale proposto dal consiglio di biblioteca e approvato dal consiglio comunale. I comuni le cui biblioteche sono collegate in sistema provvedono, per la parte loro spettante, alle spese previste per le attività del sistema di cui fanno parte.

Sono a carico dei comuni suddetti tutte le spese per il personale, i locali, le attrezzature e l'espletamento del servizio delle loro biblioteche.

I servizi che non comportano l'acquisizione di un bene sono gratuiti.

I comuni depositano nelle loro biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le province e la Regione depositano le proprie pubblicazioni nelle biblioteche del comune capoluogo di provincia e nelle biblioteche centrali di ogni sistema.

Art. 14.

Gli enti locali forniscono le biblioteche dipendenti del personale, di ruolo, tecnico, amministrativo e di custodia, secondo le qualifiche determinate dai propri regolamenti organici, nella misura necessaria al buon andamento del servizio e con riferimento di massima agli standards stabiliti dalla normativa statale.

Nell'ambito del regolamento organico generale del comune, la biblioteca ha un proprio regolamento organico speciale.

Il personale tecnico si distingue per:

a) bibliotecario;

b) aiuto bibliotecario.

La nomina a bibliotecario e ad aiuto bibliotecario si consegue con pubblico concorso. Della commissione giudicatrice fa parte, in qualità di esperto, un funzionario del servizio regionale per i beni e le attività culturali o altro direttore di biblioteca centro-rete, nominati dall'assessore competente.

Ai concorsi per la qualifica di cui alla lettera *a*) possono accedere i laureati. Costituiscono titoli valutabili: la laurea in biblioteconomia, i diplomi di specializzazione in biblioteconomia rilasciati da università o scuole speciali, la qualifica ottenuta attraverso corsi di formazione professionale per bibliotecari, l'idoneità ottenuta in concorsi statali o di enti locali a posti della carriera di bibliotecario.

Ai concorsi per la qualifica di cui alla lettera *b*) possono accedere i diplomati di scuola media superiore. Costituiscono titoli valutabili: la laurea in biblioteconomia, i diplomi di specializzazione in biblioteconomia rilasciati da università o scuole speciali, la qualifica ottenuta attraverso corsi di formazione professionale per bibliotecari, l'idoneità ottenuta in concorsi statali o di enti locali a posti della carriera di bibliotecario.

Gli enti locali possono avvalersi di personale volontario per il funzionamento della biblioteca. La gestione della biblioteca mediante personale volontario deve avere carattere transitorio.

Art. 15.

La direzione delle biblioteche è affidata:

1) nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, a un bibliotecario;

2) nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore a 10.000 abitanti, a un bibliotecario oppure ad un aiuto-bibliotecario;

3) nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nei posti di prestito, a personale tecnico anche a tempo parziale, purchè fornito di diploma di scuola secondaria superiore o che offra specifiche garanzie di preparazione culturale e di attitudine alle funzioni.

Il bibliotecario direttore è responsabile dell'esecuzione della politica culturale deliberata dal consiglio di biblioteca o di sistema bibliotecario oltre che dell'organizzazione tecnica dei servizi.

Titolo IV

COMPETENZE E FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 16.

La Regione adotta provvedimenti e assume gli oneri derivanti per:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche degli enti locali, o di interesse locale;

b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi bibliotecari;

c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche degli enti locali o di interesse locale e negli archivi ad essi affidati;

d) la sperimentazione di nuove tecniche di animazione culturale e di documentazione, la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di vita culturale e sociale;

e) il collegamento dei piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze della scuola e con le attività promosse dagli enti locali per garantire il diritto allo studio;

f) il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonchè la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

g) il coordinamento delle attività delle biblioteche, con possibilità di compilazione di inventari, cataloghi e altri mezzi di informazione bibliografica e archivistica;

h) la promozione di iniziative culturali e scientifiche nello ambito delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari nonchè degli istituti di ricerca e di documentazione di interesse regionale;

i) l'organizzazione di mostre di materiale storico e artistico a cura delle biblioteche;

l) il funzionamento del servizio bibliografico regionale;

m) la qualificazione e la formazione del personale delle biblioteche;

n) la promozione di iniziative atte a valorizzare il patrimonio linguistico di cultura e di costume delle comunità locali.

Art. 17.

La Regione concede contributi alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari costituiti in armonia con la normativa della presente legge per i fini indicati nel precedente art. 16, a condizione che le biblioteche e i sistemi medesimi svolgano programmaticamente attività volte a perseguire le finalità espresse nell'art. 2 e ne diano documentazione secondo i criteri previsti dalla giunta regionale.

Art. 18.

La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi.

Il contributo regionale copre inoltre le spese sostenute dalle biblioteche centro-rete per la realizzazione dei servizi per il sistema bibliotecario di loro competenza.

Art. 19.

La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari all'istituzione e alla ristrutturazione delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino a un massimo del 75 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere edilizie, acquisti dei materiali e delle attrezzature, e per i miglioramenti.

Per iniziative nei confronti di enti che si trovino in condizioni finanziarie particolarmente precarie il contributo di cui al primo comma del presente articolo può corprire integralmente la spesa riconosciuta necessaria.

I contributi per ristrutturazioni possono essere concessi anche quando gli interventi finanziari siano relativi ad immobili non di proprietà dell'ente richiedente, a condizione che questo comprovi di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a venti anni.

Art. 20.

La Regione può concedere contributi a biblioteche di interesse locale che siano aperte gratuitamente al pubblico.

Art. 21.

La Regione provvede alla determinazione dei contributi previsti dalla presente legge con apposito piano annuale, approvato dal consiglio regionale.

Art. 22.

La sovrintendenza ai beni librari, trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, è soppressa.

Alle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'art. 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica la Regione provvede attraverso l'ufficio biblioteche del servizio per i beni e le attività culturali, istituito secondo i criteri previsti dalla legge regionale « Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali ».

Attraverso tale ufficio si provvede pure all'adempimento delle funzioni di cui all'art. 16 della presente legge.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

Le spese per l'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1979 e successivi sono autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina dei membri della commissione per le biblioteche ed i musei di interesse locale della Regione, per quanto attiene alle biblioteche, entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione prevista dall'art. 5 della legge regionale: « *Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni* culturali », e successive integrazioni.

I sistemi bibliotecari di cui agli articoli del titolo II devono essere realizzati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammessi ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di aiuto-bibliotecario coloro che abbiano prestato servizio a tempo pieno per almeno cinque anni presso biblioteche di enti locali della funzione corrispondente al posto messo a concorso, purchè provvisti del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello previsto dalla presente legge.

Il personale attualmente in servizio a tempo pieno presso i centri-rete di sistemi bibliotecari del servizio nazionale di lettura deve essere inquadrato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dei comuni interessati, a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'immissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e ad una prova di idoneità da sostenersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La Regione, in base ad apposita convenzione stipulata con i comuni o le comunità montane interessate, provvede a rimborsare le spese sostenute per il personale suddetto, comprese le competenze spettanti ai direttori dei sistemi.

Art. 26.

Alle spese di cui al precedente articolo, stimate per l'anno finanziario 1978 in L. 300.000.000, si fa fronte con la somma stanziata al cap. 10935 del bilancio dello stesso anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 dicembre 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1978, n. **79.**

Convalida del decreto del presidente della giunta regionale n. 19 V.B. in data 7 settembre 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del 27 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto del presidente della giunta regionale n. 19 V.B. in data 7 settembre 1978, emesso ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, su conforme deliberazione della giunta in data 4 luglio 1978, n. 59-15104, è convalidato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 dicembre 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1978, n. **80.**

Istituzione del circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del 27 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, ai sensi degli articoli 129 e 130 della Costituzione e dell'art. 70 dello statuto, nonchè per gli effetti di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 69 dello statuto, il circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano nell'ambito della circoscrizione provinciale di Cuneo.

Art. 2.

Il circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano comprende i seguenti comuni:

1) Bagnolo Piemonte
2) Barge
3) Bellino
4) Benevagienna
5) Brondello
6) Brossasco
7) Caramagna Piemonte
8) Cardè
9) Casalgrasso
10) Casteldelfino
11) Castellar
12) Cavallerleone
13) Cavallermaggiore
14) Cervere
15) Costigliole Saluzzo
16) Crissolo
17) Envie
18) Faule
19) Fossano
20) Frassino
21) Gambasca
22) Genola
23) Isasca
24) Lagnasco
25) Manta
26) Marene
27) Martiniana Po
28) Melle
29) Monasterolo di Savigliano
30) Moretta
31) Murello
32) Oncino
33) Ostana
34) Paesana
35) Pagno
36) Piasco
37) Polonghera
38) Pontechianale
39) Racconigi
40) Revello
41) Rifreddo
42) Rossana
43) Ruffia
44) Salmour
45) Saluzzo
46) Sampeyre
47) Sanfront
48) Sant'Albano Stura
49) Savigliano
50) Scarnafigi
51) Torre San Giorgio
52) Trinità
53) Valmala
54) Venasca
55) Verzuolo
56) Villafalletto
57) Villanova Solaro
58) Vottignasco

Art. 3.

Capoluogo del circondario è Saluzzo.

Art. 4.

E' istituita per il circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano una speciale sezione decentrata del comitato di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali nei modi e nelle forme previsti per le speciali sezioni decentrate nei capoluoghi di provincia.

Art. 5.

E' modificato l'art. 2 della legge 10 maggio 1973, n. 19: « Istituzione del circondario di Mondovì », con l'eliminazione dei comuni di Benevagienna, Sant'Albano Stura, Salmour, Trinità che, con la presente legge regionale vengono a far parte del circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano.

Art. 6.

Alle spese occorrenti per l'impianto e per il funzionamento della sezione di cui all'art. 4 della presente legge, per l'attuazione del controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 69 dello statuto e previste in 70 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno finanziario 1979 con la disponibilità degli stanziamenti di cui agli appositi capitoli compresi nell'area di attività, organizzazione istituzionale e decentramento, del bilancio per l'anno finanziario medesimo e dei bilanci per gli anni finanziari successivi, anche in relazione alle economie realizzabili su tali stanziamenti in conseguenza di minori oneri per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle esistenti sezioni decentrate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 dicembre 1978

VIGLIONE

(790)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790630)